

Statuto della "**Fondazione Istituto degli Innocenti - o.n.l.u.s.**"

Art. 1 - Denominazione e Sede.

Per volontà dell'Istituto degli Innocenti è costituita la "Fondazione Istituto degli Innocenti - o.n.l.u.s.", con sede nel Comune di Firenze.

Art. 2 - Scopi.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di svolgere opera di supporto e/o sostegno all'attività istituzionale dell'"Istituto degli Innocenti" (d'ora in poi per brevità indicato anche come "Istituto"), in linea con quanto riportato nei documenti programmatici dell'Istituto stesso.

In particolare gli ambiti di operatività sono:

- supporto e sostegno alle attività istituzionali dell'Istituto degli Innocenti, con particolare riferimento al supporto di minori e famiglie in difficoltà;
- supporto e sostegno alle attività di tipo culturale ed alla valorizzazione, conservazione e promozione del patrimonio storico - archivistico - monumentale dell'Istituto, anche mediante la realizzazione di un museo;
- supporto allo sviluppo dell'attività di ricerca e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo;
- sostegno alla formazione e aggiornamento dei profili professionali degli operatori nel settore dell'infanzia e delle famiglie;
- sostegno alle attività di studio e della ricerca, della documentazione, dell'analisi, della sperimentazione, della formazione e dell'informazione svolte dall'Istituto nei campi riguardanti l'infanzia, l'adolescenza, la famiglia, la maternità e la condizione della donna;
- raccolta fondi e connessa attività di marketing, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine;
- sviluppo di iniziative di radicamento dell'Istituto sul territorio.

Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e commi 2, 3, 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse a tali scopi.

Art. 3 - Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal fondo di dotazione versato in denaro dal Fondatore e pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).

La composizione e la consistenza del patrimonio potranno essere successivamente modificate o integrate:

- da contributi, lasciti, donazioni, cessioni da parte di Enti o Privati, o da acquisizioni operate della Fondazione;
- da eventuali contributi pubblici;
- dalla destinazione del risultato di periodo.

La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamenti rispetto al valore del fondo di dotazione iniziale, determinato in Euro 50.000.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità di cui al precedente articolo 2.

La Fondazione provvederà alle spese per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi sia con le rendite dei beni di cui sopra, sia attraverso l'apporto dell'Istituto degli Innocenti, consistente nell'utilizzo in forma gratuita di strutture ed attrezzature dell'Istituto, sia con eventuali altri contributi, sia con fondi e/o proventi derivanti dall'attività svolta dalla Fondazione, da lasciti, donazioni ed elargizioni di soggetti privati, di Amministrazioni, di Enti pubblici e di ogni altro soggetto.

Art. 4 - Organi.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Sindaco Revisore od il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione: composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) a 11 (undici) componenti, compreso il Presidente, tutti nominati dal Fondatore, Istituto degli Innocenti.

I consiglieri rimangono in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

La carica di consigliere di amministrazione, ivi comprese quelle di presidente, è gratuita.

Al momento dell'accettazione della nomina, il consigliere dovrà comunicare alla fondazione un indirizzo mail ed un numero fax ai quali poter fare pervenire gli avvisi di convocazione e, in genere, le comunicazioni.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione: poteri e funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione è riservato altresì il compito di predisporre ed approvare i bilanci ed i regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare:

- il Direttore Generale, stabilendone anche i compiti, il compenso e la durata in carica;
- il Comitato Scientifico della Fondazione, determinandone anche compiti e modalità di funzionamento, scegliendone i componenti tra i massimi esponenti nazionali ed internazionali nelle materie di intervento della Fondazione stessa.

Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri ad uno o più consiglieri, anche con facoltà del delegato di nominare procuratori per singoli atti, se autorizzato in tal senso all'atto della originaria delega.

Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio e non possono in alcun caso essere oggetto di delega:

- modifica dello statuto;
- scioglimento della fondazione;
- approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e può nominare un segretario verbalizzante, anche esterno al Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail, o mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avere luogo con avviso inviato, mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, due giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti su apposito libro dei verbali e sottoscritti dal Presidente della Fondazione e dal segretario, ove nominato.

Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/video conferenza, alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 7 - Presidente.

Il Presidente è scelto dal Fondatore, Istituto degli Innocenti, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- ha il potere di ordinaria amministrazione, come definita e circoscritta dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva al suo insediamento.

In casi di particolare urgenza il Presidente potrà adottare i provvedimenti stimati utili od opportuni nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli poi tempestivamente alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Organo di controllo.

L'organo di controllo può essere costituito da un Sindaco Revisore unico ed uno supplente o, in alternativa, da un Collegio dei Sindaci Revisori di tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Essi sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

L'organo di controllo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante un'apposita relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio di Previsione.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo dura in carica per cinque anni ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Art. 9 - Libri dell'Ente.

I libri sociali e i registri contabili che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali del Collegio dei Revisori;
- ogni altro libro necessario a termine di legge.

Art. 10 - Bilancio.

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e lo pubblicizza nei modi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno relativamente all'anno successivo.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati secondo delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto "delle previsioni di legge", ossia per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 - Modifiche statutarie.

Le modifiche al presente Statuto, ivi compreso lo scioglimento, devono essere deliberate, nel rispetto delle previsioni di legge, dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti.

Art. 12 - Scioglimento.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile e negli altri previsti dalla legge.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione dovrà devolversi ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, preferibilmente al Fondatore, in quanto ASP, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 13 - Norme residuali.

Per quanto non espressamente previsto vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460